

2004: Il nuovo statuto regionale: dalla parte della famiglia

STATUTO REGIONALE, RAGGIUNTI QUATTRO OBIETTIVI FONDAMENTALI.

Olimpia Tarzia: "La politica non può rimanere neutrale di fronte ai diritti fondamentali. E' necessario un comune sforzo etico per difenderli"

L'11 novembre 2004 il Consiglio Regionale del Lazio ha promulgato il suo Statuto. Determinante è stato il tenace impegno di Olimpia Tarzia nella stesura degli articoli riguardanti i diritti fondamentali e lo sviluppo civile e sociale della nostra Regione. Un grande passo avanti nel raggiungimento di importanti obiettivi a favore della famiglia e della vita.

In questo sforzo Olimpia non è stata sola: "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto rispondere al mio appello di una visibile testimonianza - dice - aderendo alle istanze da me presentate: le e-mail e le lettere che, nei giorni precedenti al dibattito, mi sono pervenute sono state tantissime". Uno sforzo dunque doppiamente ricompensato, sia dalla vicinanza di quanti convintamente l'hanno sostenuta sia dal fatto che, con l'approvazione di questo Statuto la Regione Lazio si conferma nel panorama nazionale come una realtà d'avanguardia su tali temi. Nello Statuto infatti si afferma che la Regione riconosce e sostiene:

- il primato della persona e della vita
- la famiglia quale società fondata sul matrimonio
- il diritto di libertà di scelta educativa
- il ruolo fondamentale dell'associazionismo
- l'Osservatorio permanente sulle famiglie

Ecco nel dettaglio gli articoli dello Statuto che riguardano queste tematiche:

Art. 6

(Diritti e valori fondamentali)

1. La Regione fa propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani.
2. Riconosce il primato della persona e della vita, tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli anziani ad un'esistenza dignitosa ed indipendente nell'ambito familiare e sociale.

Art. 7

(Sviluppo civile e sociale)

1. La Regione, ispirandosi al principio di solidarietà, persegue l'obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione operando per il superamento degli squilibri sociali, anche di carattere generazionale, presenti nel proprio territorio e promuovendo iniziative dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa. Promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura.
2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l'altro:
 - a) promuove ogni iniziativa per garantire ai bambini la protezione e le cure necessarie per il loro benessere;
 - b) riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell'adempimento della sua funzione sociale;**
 - c) favorisce l'integrazione degli stranieri, regolarmente soggiornanti, nel rispetto delle loro culture nonché le relative associazioni e comunità;
 - d) favorisce e rinsalda i legami culturali con gli emigrati laziali all'estero e le loro associazioni e comunità;
 - e) garantisce adeguati livelli dei servizi pubblici in tutto il territorio regionale;
 - f) opera per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria adeguato alle esigenze della popolazione e informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona e, in particolare, dei minori, degli anziani e dei disabili;
 - g) persegue una politica abitativa che, compatibilmente con le esigenze di rispetto del territorio e dell'ambiente, crei le condizioni per assicurare a tutti il diritto ad un'abitazione adeguata, con particolare attenzione ai giovani, ai nuclei familiari di nuova formazione e ai cittadini delle fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali;
 - h) promuove lo sviluppo dell'istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione professionale e della cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa;**
 - i) incentiva lo sviluppo dell'attività sportiva, amatoriale e agonistica e ne promuove lo svolgimento da parte di ogni individuo, riconoscendone gli effetti positivi per il benessere psicofisico e per l'aggregazione sociale;
 - l) favorisce l'iniziativa privata diretta allo svolgimento di attività e servizi d'interesse generale;
 - m) agevola e sostiene le iniziative e le attività di utilità sociale poste in essere da associazioni e da organizzazioni non lucrative di solidarietà e di volontariato;
 - n) favorisce le iniziative imprenditoriali che consentono l'incremento dei livelli occupazionali;
 - o) promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone la funzione sociale.

Art. 72

(Osservatorio regionale permanente sulle famiglie)

1. E' istituito con legge regionale l'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie, quale organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio familiare nonché di valutare l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associazioni.